



## **Sentenza di portata nazionale in commissione tributaria CANCELLATA L'IMU AGRICOLA ACCOLTO IL RICORSO DELL'UNIONE DI GROSSETO I Comuni rifonderanno la tassa 2014**

La Commissione tributaria provinciale di Grosseto accoglie il ricorso presentato dal presidente di Confagricoltura Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna ritenendo illegittima la richiesta del pagamento dell'Imu agricola per l'anno 2014 in quanto il DL numero 4 del 24 gennaio 2015 viola l'articolo 3 dello statuto del contribuente perché le disposizioni tributarie non possono avere efficacia retroattiva e, relativamente ai tributi periodici, le modificazioni introdotte devono applicarsi solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono. "Questo è un grande risultato - è il commento del presidente Vivarelli Colonna - che dimostra la fondatezza delle eccezioni sempre mosse da Confagricoltura nei confronti di una imposta ingiusta e iniqua, applicata in maniera scriteriata. Un risultato che farà giurisprudenza e consentirà alle aziende che lo vorranno di fare ricorso e richiedere il rimborso della tassa versata." Dunque Confagricoltura batte il Governo tre a zero, perché dopo aver combattuto in ogni dove l'applicazione dell'Imu agricola, ottenendone la cancellazione, aver ricorso al Tar del Lazio, che ne ha decretato l'incostituzionalità rimandandola alla Consulta, adesso ne completa la totale illegittimità in quanto contraria allo statuto del contribuente prevedendone il rimborso di quella 2014 già versata. "Abbiamo attivato il ricorso non in via amministrativa ma in sede di contenzioso tributario - puntualizza il difensore, il dottor Silio Barzagli, dell'omonimo studio -. Vale a dire, il ricorrente, in questo caso il presidente Vivarelli Colonna, ha regolarmente pagato l'imposta, salvo poi richiederne il rimborso. Nel momento in cui l'amministrazione, in

questo caso il Comune di Orbetello, il 25 giugno ha respinto la richiesta, è partito il ricorso tributario, depositato il 29 settembre 2015 e discusso il 7 dicembre 2015. Secondo



l'amministrazione lagunare non esistevano pronunciamenti giurisprudenziali sulla normativa oggetto di contestazione, come vi era l'impossibilità di pronunciarsi in merito alla questione di illegittimità costituzionale". A sgombrare il campo ci ha dunque pensato la Commissione Tributaria provinciale di Grosseto che ha ritenuto superfluo l'esame degli ulteriori motivi ed eccezioni del ricorso, ritenendo invece sufficiente per il suo accoglimento il solo fatto che la norma è palesemente contraria allo statuto del contribuente, e di richiedere al Comune di Orbetello di procedere al rimborso della somma illegittimamente riscossa a titolo di imposta Imu sui terreni agricoli per l'anno 2014. "Si tratta di una sentenza dalla portata nazionale - aggiunge Vivarelli Colonna -

perché permetterà a tante aziende come la mia di proporre, entro 48 mesi dal versamento, istanza di rimborso ai Comuni, che possono accettare od opporre diniego in

maniera palese o con il silenzio rifiuto (nessuna risposta nei 90 giorni successivi). Nel primo caso ci sono 60 giorni per ricorrere presso la Commissione tributaria

di competenza (dal 1° gennaio 2016 se il valore della controversia non supera i 20.000 euro ricorre l'istituto del reclamo-mediazione), nel secondo, il ricorso può essere presentato in qualsiasi momento, purché entro il termine prescrizione del diritto alla restituzione che, in assenza di specifiche disposizioni, è quello di dieci anni. Pertanto - conclude il presidente di Confagricoltura Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna - invito con grande soddisfazione tutte le aziende interessate a rivolgersi alle nostre sedi per avviare le pratiche relative. Si tratta di tanto denaro, artatamente sottratto dalle tasche dei lavoratori della terra che adesso, finalmente, ritorna laddove è stato prodotto".

# ECCO IL DISPOSITIVO CHE FARA' GIURISPRUDENZA SULL'IMU AGRICOLA

 <b>REPUBBLICA ITALIANA</b> IN NOME DEL POPOLO ITALIANO			SEZIONE N° 4	
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA <u>PROVINCIALE</u> DI <u>GROSSETO</u> SEZIONE 4			REG.GENERALE N° 334/2015	
riunita con l'intervento dei Signori:			UDIENZA DEL 07/12/2015 ore 09:30	
<input type="checkbox"/>	POPPA	ILIO	Presidente	SENTENZA N° 402/04/15 PRONUNCIATA IL: 07/12/2015
<input type="checkbox"/>	STRATI	GIOVANNI	Relatore	
<input type="checkbox"/>	ROMEO	GREGORIO	Giudice	
<input type="checkbox"/>				DEPOSITATA IN SEGRETARIA IL 28/12/2015
<input type="checkbox"/>				Il Segretario <i>Manuela Larini</i>
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
ha emesso la seguente				
<b>SENTENZA</b>				
- sul ricorso n. 334/2015 depositato il 29/09/2015				
- avverso DINIEGO RIMBORSO n° PROT. 22863/2015 IMU 2014 contro: COMUNE DI ORBETELLO				
proposto dal ricorrente: VIVARELLI COLONNA ANTONFRANCESCO STRADA P 160 AMIATINA 32 58015 ORBETELLO GR				
difeso da: BARZAGLI SILIO C/O STUDIO VIA MONTE LEONI 10/A 58100 GROSSETO GR				

## ATTENZIONE

Possono presentare istanza di rimborso IMU anno 2014 rivolgendosi ai nostri uffici, tutti i possessori di terreni agricoli (non importa se coltivatori diretti, IAP o meno) che hanno:

- 1) Regolarmente pagato l'IMU anno 2014 per i terreni agricoli posseduti;
- 2) Detto pagamento risulta essere stato eseguito per la prima volta per l'anno 2014, perché in base alla vecchia disciplina (vigente sino all'anno 2013) l'IMU sui terreni agricoli non era dovuta in quanto il Comune ove si trova ubicato il terreno era censito ai sensi della Circolare 14/6/1993 n. 9 - Ministero Finanze:
  - Esente per l'intero territorio comunale dal pagamento dell'imposta;  
Per la provincia di Grosseto: CAMPAGNATICO, CAPALBIO, CASTEL DEL PIANO, CINIGIANO, CIVITELLA PAGANICO, GAVORRANO, MAGLIANO IN TOSCANA, ORBETELLO, ROCCA STRADA, SCANSANO;  
Per la provincia di Livorno: CAMPO NELL'ELBA, CAPOLIVERI, CAPRAIA ISOLA, MARCIANA, MARCIANA MARINA, PORTO AZZURRO, PORTOFERRAIO, RIO MARINA, RIO NELL'ELBA, SASSETTA, SUVERETO
  - Parzialmente esente, in quanto limitato ad alcuni fogli di mappa, dal pagamento dell'imposta:  
Per la provincia di Grosseto: CASTIGLIONE DELLA PESCAIA, FOLLONICA e SCARLINO;  
Per la provincia di Livorno: BIBBONA, CAMPIGLIA MARITTIMA, CASTAGNETO CARDUCCI, COLLESALVETTI.

## Svolgimento del processo

Vivarelli Colonna Antonfrancesco rappresentato e difeso dal dr. Silio Barzagli e domiciliato presso il suo studio in Grosseto come in atti, ha presentato ricorso contro il Comune di Orbetello avverso il silenzio rifiuto all'istanza di rimborso IMU emesso il 25.6.2015 ( prot. 22863) notificato il 30.6.2015 a seguito dell'istanza di rimborso presentata dal ricorrente in relazione al versamento per l'anno 2014 effettuato il 4.3.15 per €. 2.108,00. Ravvisava il ricorrente in quella sede la incostituzionalità del d.l. 66/2014 disciplinante le nuove modalità di liquidazione della imposta e la violazione da parte della medesima normativa di quanto disposto nello statuto del contribuente. Il Comune emetteva esplicito diniego a tale istanza rilevando l'assenza di pronunciamenti giurisprudenziali sulla normativa oggetto di contestazione e l'impossibilità da parte dell'Ente di pronunciarsi in merito alla questione di illegittimità costituzionale sollevate dal ricorrente. Rileva il ricorrente che la vecchia normativa in materia, uniformata ad una politica di sostegno nazionale e comunitario, individuava le aree agricole svantaggiate bisognose di esenzione dal pagamento dell'imposta attraverso l'utilizzo di un elenco di terreni elaborato sulla base di più deficit strutturali o appartenenti a comprensori di bonifica montana e non solo caratterizzati dal loro livello altimetrico. La nuova normativa fa invece riferimento alla sola posizione altimetrica, cioè altezza media del territorio comunale elaborato dall' Istat e finisce per tassare terreni che invece si presentano economicamente svantaggiati e bisognosi di essere tutelati secondo quanto previsto e attuato dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di sostegno alla politica agraria.

Eccepisce pertanto: la violazione dell'art. 3 4 e 10 dello statuto del contribuente 2) irrazionalità arbitrarietà illogicità del criterio altimetrico. Disparità di trattamento e eccependo vari profili di incostituzionalità del D.L. 66/2014 in riferimento agli artt.23; 3 e 97; 53 e 47 della Costituzione. Conclude chiedendo che la Commissione ritenute rilevanti e non manifestamente infondate le censure di incostituzionalità sopra mosse, voglia emettere ordinanza di immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e comunque, accertata la illegittimità e irrazionalità della nuova disciplina che assoggetta ad imposta IMU i terreni agricoli precedentemente esentati dal pagamento di detto tributo voglia inoltre dichiarare il rimborso della somma illegittimamente riscossa dall'A. F. a titolo di imposta IMU su terreni agricoli per l'anno 2014 pari ad €. 2.108,00. Con vittoria di spese di giudizio.

## Motivi della sentenza

Il D.L.24 gennaio 2015 n. 4 ha previsto misure urgenti in materia di IMU per il 2015 ma con effetti anche per il decorso anno 2014.

Con il primo motivo il ricorrente ha eccepito in riferimento al predetto D.L. del 24 gennaio 2015 n.4 , la violazione dell'art. 3 dello statuto del contribuente.

Il Collegio ritiene meritevole di accoglimento detta eccezione in quanto, concordemente a quanto sostenuto nel ricorso, la previsione di pagamento per l'anno 2014 è illegittima.

Infatti, secondo l'art. 3 della legge 27 luglio 2000 n. 212, le disposizioni tributarie non possono avere efficacie retroattiva e, relativamente ai tributi periodici, le modificazioni introdotte devono applicarsi solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

L'accoglimento del primo motivo è assorbente e rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi ed eccezioni del ricorso.

Nulla in ordine alle spese di giudizio tenuto conto della particolarità del fatto oggetto di discussione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso dalla C.T.P. di Grosseto nella seduta del 7 dicembre 2015.

Il Giudice Estensore  
Avv. Giovanni Strati



Il Presidente  
Dott. Ilio Poppa

# SICUREZZA SUL LAVORO. IL BANDO INAIL PER I FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE

L'INAIL, tramite apposito comunicato nella Gazzetta ufficiale del 21/12/015 n. 296, ha emanato "l'Avviso pubblico per incentivi di sostegno alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, per l'anno 2015."

Come gli scorsi anni l'INAIL mette a disposizione

incentivi per il sostegno alle imprese, indirizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Quest'anno sono state individuate le seguenti tipologie di intervento:

- 1) progetti di investimento;
- 2) progetti di responsabilità sociale e per l'adozione di modelli organizzativi;
- 3) progetto di bonifica da materiali contenenti amianto (novità).

## Risorse finanziarie e ripartizione a livello regionale

Le risorse finanziarie complessive destinate ai contributi per l'anno 2015 sono pari a complessivamente 276.269.986,00 euro, ripartiti in budget regionali. Per i progetti rientranti nella tipologia 3, relativa alla bonifica dell'amianto, è assegnato un budget a livello regionale specifico. A partire dal 1 marzo 2016 verrà aperta la procedura informativa nel portale [www.inail.it](http://www.inail.it) - servizi on line per caricare i progetti secondo le modalità indicate negli Avvisi regionali (già pubblicati nel sito Inail).

Le imprese possono presentare un solo progetto riguardante una sola unità produttiva e una sola tipologia tra quelle individuate.

### Contenuti generali degli Avvisi Regionali

Gli Avvisi regionali confermano anche quest'anno la procedura valutativa a sportello e le limitazioni della normativa comunitaria legate all'applicazione "de minimis".

### Requisiti dei destinatari

Le imprese, anche individuali, ubicate nel territorio nazionale iscritte alla CCIAA possono partecipare all'Avviso 2015, qualora in possesso dei requisiti previsti nel paragrafo 4 degli Avvisi regionali. Per quanto attiene al regime "de minimis" per il

settore dell'agricoltura, gli Avvisi regionali prevedono che l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa del settore non deve superare i 15.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari ai sensi del Regolamento (UE) 1408/2013.

Progetti ammessi a contributo



Nell'articolo 5 degli Avvisi regionali e negli allegati 1, 2 e 3, uno per ciascuna delle tre tipologie di progetto, sono contenute le caratteristiche, i documenti da presentare in fase di domanda e di rendicontazione, l'elencazione delle spese tecniche riconoscibili e la loro entità massima nonché i parametri ed i relativi punteggi circa il raggiungimento della soglia di ammissibilità. Si evidenzia che per i progetti di tipologia 1 (Investimenti), gli avvisi regionali forniscono indicazioni tecniche qualora si volesse presentare un progetto che comporta l'acquisto di macchine, attrezzature intercambiabili, un componente di sicurezza, dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, quasi-macchine o i trattori agricoli o forestali.

Per progetti di tipologia 3 (progetti di bonifica amianto), invece, viene precisata l'esclusione degli interventi su strutture date in locazione ad altra azienda. La presenza di materiali contenenti amianto deve essere riscontrabile nel DVR.

Ammontare e spese ammesse a contributo  
Il finanziamento è costituito da un contributo in conto capitale, pari al 65% delle spese sostenute dall'impresa per la realizzazione del progetto al netto dell'IVA.

Viene precisato che è erogabile un contributo massimo pari a 130.000 euro ed ammissibile un contributo minimo pari a 5.000 euro. Sono ammesse a contributo le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto, eventuali spese accessorie o funzionali, nonché spese tecniche

entro i limiti precisati negli allegati all'Avviso.

Le spese si devono riferire a progetti non realizzati e non in corso di realizzazione alla data del 5 maggio 2016.

Gli avvisi precisano anche le spese non ammesse a contributo, quali ad esempio l'acquisto di DPI, di impianti per abbattimento di emissioni, di hardware e software di protezione informatica, di mobili e arredi, il trasporto del bene acquistato, la consulenza per la redazione, la gestione ed invio telematico della domanda del contributo, la manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, attrezzature, macchine e mezzi d'opera, l'acquisto di beni usati.

Gli Avvisi disciplinano anche la percentuale di contributo riconoscibile in caso di vendita e/o permuta di macchine e/o attrezzature sostituite nell'ambito del progetto.

Modalità di presentazione delle domande

La procedura, articolata in tre fasi, per la presentazione delle domande ricalca quella degli scorsi Avvisi:

1. Accesso alla procedura on line e compilazione della domanda, attraverso il codice ditta presente negli archivi INAIL (credenziali di accesso ai servizi on line Inail); in assenza è necessario iscriversi al portale.

A partire dal 1 marzo 2016 e inderogabilmente fino alle ore 18 del giorno 5 maggio 2016, le imprese registrate hanno la possibilità di compilare la domanda, secondo una procedura informatica, di verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità pari a 120 punti, di salvare la domanda.

A partire dal 12 maggio 2016 le imprese che hanno presentato progetti ritenuti ammissibili, perché hanno superato la soglia minima prevista, possono accedere alla procedura informatica per scaricare un codice identificativo e un documento che deve essere custodito ed utilizzato nel giorno dedicato all'inoltro telematico.

2. Invio della domanda on line (click day)

Le imprese potranno inviare la domanda di ammissione al contributo, utilizzando il codice identificativo attraverso lo sportello informatico. Lo sportello informatico collocherà le domande in ordine cronologico di arrivo sulla base dell'orario registrato dai sistemi informatici INAIL. Al termine di ogni registrazione l'utente visualizzerà un messaggio di corretta presa incarico dell'invio. La data e gli orari dell'apertura e della chiusura dello sportello informatico per l'invio delle domande, saranno pubblicati sul sito [www.inail.it](http://www.inail.it) a partire dal 19 maggio 2016. Le suddette date

potranno essere differenziate per ambiti territoriali.

3. Invio della documentazione richiesta necessaria alla finalizzazione della presentazione della domanda da effettuarsi nei tempi e con le modalità previste negli avvisi.

Entro il termine di 30 gg dal giorno successivo a quello di pubblicazione degli elenchi dei soggetti ammessi a contributo, i soggetti stessi devono inviare la copia della domanda telematica (modulo a) e relativi documenti della colonna 2 degli allegati 1, 2, 3 a seconda della tipologia di progetto presentato per mezzo di PEC.

Termini di realizzazione del progetto

Il progetto ammesso a finanziamento deve essere realizzato e rendicontato entro 365 gg dalla data di ricezione della comunicazione di esito positivo della

verifica della documentazione da parte di INAIL, con riferimento ai progetti che hanno inizio a partire dal 6 maggio 2016.

Modalità di erogazione del contributo

Il contributo viene erogato a seguito della comunicazione dell'impresa via PEC ad INAIL della documentazione di cui alla colonna 4 degli allegati 1, 2, 3 a seconda della tipologia di progetto presentato, entro i termini previsti per la realizzazione del progetto. INAIL procederà all'istruttoria, chiedendo se necessario chiarimenti e integrazioni. In caso di esito positivo dell'istruttoria INAIL disporrà quanto necessario per l'erogazione del contributo.

Ruolo delle Associazioni datoriali

E' consentito alle imprese scegliere, in alternativa al

proprio indirizzo di PEC, la domiciliazione della corrispondenza con INAIL ai fini del contributo, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'associazione datoriale o di altro intermediario. L'indirizzo di PEC va indicato già in fase di caricamento della domanda on line.

Inoltre, viene assegnato un punteggio al progetto qualora lo stesso sia stato progettato e/o effettuato con l'intervento di organizzazioni datoriali e sindacali, o organismi paritetici.

Per maggiori informazioni, accesso ai bandi regionali e relativa modulistica, nonché ai servizi di supporto e assistenza messi a disposizione dall'Istituto, gli interessati possono contattare gli uffici di Confagricoltura.

## CON IL MILLEPROROGHE 2016 NUOVO RINVIO PER IL SISTRI

Con la pubblicazione del decreto legge 30 dicembre 2015 n. 210 (G.U. n. 302 del 30/12/2015) recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (Milleproroghe 2016), viene stabilita la proroga del sistema di controllo della tracciabilità informatica dei rifiuti

(SISTRI).

Il provvedimento, in vigore dal 30 dicembre 2015, all'articolo 8 prevede lo slittamento dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016:

- del regime binario: il periodo transitorio di adeguamento in cui coesistono gli adempimenti informatici di SISTRI e gli adempimenti di tracciabilità "cartacea", in particolare quelli di cui agli articoli 189 (comunicazione MUD), 190 (registro di carico e

scarico) e 193 (formulario di trasporto) del D.Lgs 152/2006 nella versione antecedente l'entrata in vigore delle modifiche introdotte dal D.Lgs 205/2010;

- delle sanzioni legate all'operatività di SISTRI, ad



eccezione delle sanzioni legate all'omessa iscrizione al sistema SISTRI per i soggetti obbligati e all'omesso pagamento del contributo annuale;

- del termine finale di efficacia del contratto con Selex Service Management S.p.A. (l'attuale concessionario del sistema SISTRI).

Ne consegue che fino al 31 dicembre 2016, come lo scorso anno, a prescindere dall'utilizzo del SISTRI, vige l'obbligo di mantenere la tracciabilità dei rifiuti tramite il registro di carico e scarico e il formulario. Inoltre, viene spostata di un ulteriore anno l'introduzione della semplificazione sulla tenuta del registro di carico e scarico per gli imprenditori agricoli, prevista dal comma 12-bis dell'articolo 11 del D.L. 101/2013 convertito nella Legge 125/2013. Le sanzioni relative alla disciplina SISTRI - art 260 bis commi 3-9 e art 260-ter del D.Lgs 152/2006, si applicheranno sempre a partire dal 31 dicembre 2016. Mentre le sanzioni per la mancata iscrizione o mancato versamento dei contributi (art. 260-bis, commi 1 e 2 del D.Lgs 152/2006) sono applicabili a decorrere dal 1 aprile 2015.

Newsletter *"Ti informo . . . ."* a cura di Paolo Rossi n 01 del 25 gennaio 2016

**CONFAGRICOLTURA GROSSETO**  
**Via De Barberi, 108 - GROSSETO**  
**Tel: 0564 - 438601 - Fax: 0564 - 21435**  
**E-mail: grosseto@confagricoltura.it**  
**CONFAGRICOLTURA LIVORNO**  
**Via Aurelia Sud, 6/B - CECINA - LIVORNO**  
**Tel: 0586-1888800**  
**Fax: 0586-1888819**